

-----	STATUTO PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE	-----
-----	E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	-----
-----	"PATAVIUM APS"	-----
ART. 1 - (Denominazione e sede)		
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore ed Associazione di Promozione Sociale denominato: "PATAVIUM APS".		
Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.		
L'associazione ha sede legale in Via E.Fermi, n. 24 nel Comune di Camposampiero (PD). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Camposampiero (PD) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.		
L'associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.		
L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).		
ART. 2 - (Statuto)		
L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.		
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.		
ART. 3 - (Efficacia dello statuto)		
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.		
ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)		
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.		
ART. 5 - (Finalità e attività)		

ALLEGATO "A"
all'atto n. 6040
del repertorio
n. 3896
della raccolta

Gianni Alun



L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

La finalità istituzionale dell'associazione è quella di promuovere il turismo sociale di gruppo, in auto e semi gestione, per garantire a chiunque l'accesso alla vacanza, contro l'esclusione di chi dispone di minori mezzi finanziari, per favorire l'educazione di prossimità e la crescita di comunità. -----

Finalità integrative in materia di prossimità educativa. ----
In coerenza con le finalità statutarie di interesse generale, l'Associazione "Patavium APS" promuove e sviluppa la prossimità educativa come approccio culturale, formativo e organizzativo per contrastare il malessere relazionale e giovanile, mediante attività di formazione, ricerca e divulgazione. -----

A tal fine, l'Associazione individua nelle strutture ricettive denominate "case in autogestione", che gestisce direttamente o di cui promuove la conoscenza e la diffusione sul territorio nazionale, dei veri e propri acceleratori di prossimità educativa. -----

Dette strutture, laddove gestite direttamente dall'associazione e utilizzate come sedi associative in via continuativa, assumono la qualifica di "hub research", ovvero spazi di osservazione, sperimentazione e formalizzazione di buone pratiche educative, con particolare riferimento a: -----

- l'organizzazione di campi residenziali educativi; -----
- la definizione di modelli gestionali dei gruppi giovanili in contesto residenziale o semi-residenziale; -----
- la formazione e preparazione di animatori capaci di applicare e trasmettere buone pratiche nei campi residenziali; ----
- la configurazione degli spazi, l'arredamento e l'allestimento delle strutture a supporto della relazione educativa; -
- la raccolta e diffusione, anche in modalità open-access e digitale, di buone pratiche replicabili, documentate secondo criteri di ricerca partecipata o citizen science. -----

Le attività di ricerca sono realizzate, ove possibile, in collaborazione con enti terzi accreditati e competenti in materia, quali università, centri di ricerca e istituzioni formative con comprovata esperienza nei settori educativo, psicopedagogico, sociale e comunitario. -----

L'associazione si impegna altresì a promuovere, attraverso le proprie attività istituzionali e strumentali, la mappatu-

Federica

ra delle strutture presenti sul territorio nazionale, rendendo pubblicamente disponibili le informazioni relative alla loro localizzazione, caratteristiche e modalità di contatto, quale strumento a supporto di enti, educatori e famiglie che intendano attivare esperienze educative fondate sulla prossimità e sul contesto di gruppo. -----

A questo scopo si evidenzia che: -----

- a titolo di finalità civica l'associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari; -----

- a titolo di finalità solidaristica l'associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano partecipare e promuovere il turismo sociale di gruppo pur se in stato di difficoltà, in particolare in condizione di difficoltà economica; -----

- a titolo di utilità sociale l'associazione intende contribuire col proprio sforzo al benessere psicofisico del maggior numero di individui attraverso il turismo sociale di gruppo. -----

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: -----

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; -----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017; - secondo le lettere q), k), d), i) e u) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni. -----

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni: -----

- gestire direttamente o indirettamente immobili in località turistiche da affidare in auto-semi-gestione a gruppi ed or-

ganizzazioni; -----

- creare, promuovere e gestire un portale online per l'incrocio della domanda e dell'offerta tra gli immobili disponibili in auto-semi-gestione e i gruppi e le organizzazioni che sono alla ricerca di tali strutture; -----

- aiutare e consigliare proprietari, gestori ed utenti di immobili adatti alla auto-semi gestione di gruppi, in località turistiche su come ottemperare alle necessità burocratiche, amministrative, logistiche, fiscali e finanziarie per poter godere appieno degli stessi ai fini del turismo sociale; ----

- stipulare convenzioni con partner esterni per sostenere proprietari, gestori ed utenti di immobili adatti alla auto-semi gestione di gruppi, in località turistiche; -----

- organizzare, promuovere e gestire camp per bambini, ragazzi e giovani ADULTI sulla base dei principi e dei valori dell'educazione di prossimità; -----

- creare relazioni con le istituzioni, perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale, turistica e della vacanza di tutti i cittadini; ----

- organizzare, promuovere e gestire iniziative di informazione, quali la redazione di traduzioni, diffusione di articoli, riviste, dispense, libri, filmati audiovisivi e altro materiale informativo, didattico e di documentazione inerenti al turismo sociale nelle case in auto-semi-gestione; -----

- organizzare, promuovere e gestire corsi educativi e/motivazionali nel campo dell'educazione di prossimità e della crescita di comunità; -----

- organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione per gestori e proprietari di case in auto-semi-gestione all'interno di percorsi di turismo sociale; -----

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate. -----

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. L'associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. -----

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione

dell'associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il CdA dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore. -----

ART. 5 BIS - (Fondo di dotazione - Patrimonio minimo - Obblighi dell'Ente del Terzo Settore) -----

Allo scopo di acquisire la personalità giuridica, viene costituito un Fondo di dotazione determinato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che consiste nel Patrimonio minimo che costituirà apposita voce del Bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Questo potrà essere aumentato con decisione dei soci, secondo le maggioranze previste per le modifiche statutarie, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, mediante: -----

a) il conferimento di una somma liquida e disponibile; -----

b) il conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; -----

c) il passaggio di riserve disponibili al Fondo di dotazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017, nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere b) e c), il valore dei beni conferiti deve risultare da una relazione giurata, allegata al relativo verbale, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Quando risulta che il Patrimonio minimo di cui al presente articolo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del Patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente. -----

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il relativo procedimento d'iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Per le obbligazioni dell'Ente risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, settimo comma, del D.Lgs. n. 117/2017. -----

ART. 6 - (Ammissione dei Soci) -----

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di



promozione sociale. -----

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. -----

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati: -----

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche; -----

- alcuna discriminazione di qualsiasi natura. -----

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. ---- Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro. -----

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci) -----

I soci dell'associazione hanno il diritto di: -----

- eleggere, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017; -----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; -----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017; --

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali; -----

Federico Bertoldi

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto; -----
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente statuto; -----
- e il dovere di: -----
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; -----
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali; -
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. -----

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. -----

ART. 8 - (Qualità di volontario) -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto. -----

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio) -----

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 (tre) mesi in anticipo. -----

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. -----

ART. 10 - (Organi sociali) -----

Gli organi dell'associazione sono: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo); -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo (eventuale); -----
- l'Organo di revisione (eventuale); -----
- il Collegio dei probiviri (eventuale). -----

Essi sono liberamente eleggibili. -----

ART. 11 - (Assemblea) -----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. -----

Gianni Alun



È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario. -----

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. -----

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. -----

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea delibera validamente quando sia costituita in forma totalitaria e pertanto: -----

- siano presenti, in proprio o per delega, all'assemblea tutti gli Associati legittimati ad intervenire; -----
- siano presenti all'assemblea tutti i membri del Consiglio Direttivo ovvero che costoro dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante dichiarazione scritta che dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione presso la sede; -
- siano presenti all'assemblea tutti i membri dell'organo di controllo eventualmente in carica ovvero che costoro dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante dichiarazione scritta che dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione presso la sede. -----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. ----

I soci possono votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato votante e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione. -----

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci, pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica. -----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. -----

Se l'associazione supera i 500 (cinquecento) associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di

Roberto Scelco

assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili. -----

L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

In particolare, è necessario che: -----

- sia possibile l'individuazione del luogo della riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario; --
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, producendo e prendendo visione di ogni documento necessario utile od opportuno. -----

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Fermo restando il rispetto del metodo collegiale, nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, si ritiene inoltre idonea a discutere e deliberare l'assemblea, totalitaria ovvero regolarmente convocata, il cui svolgimento avvenga in modalità totalmente telematica, per la quale saranno forniti a ciascun avente diritto d'intervento i diretti collegamenti (link, credenziali di accesso o comunque qualsiasi altra legittima modalità di accesso) alla riunione assembleare, ritenendosi non necessaria la fissazione del luogo fisico di convocazione della riunione e pertanto la simultanea presenza nello stesso luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, nonché la simultanea e contestuale sottoscrizione del relativo verbale da parte del Presidente e del soggetto verbalizzante, il tutto entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. -----

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria) -

L'assemblea ordinaria: -----

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero; -----

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato



della revisione legale dei conti; -----
c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo; -
d) approva il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs 117/2017; -----
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confron-
ti; -----
f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda
di ammissione di nuovi associati; -----
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; --
h) discute ed approva i programmi di attività; -----
i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo
dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio
direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; -
l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventua-
li contributi straordinari; -----
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-
l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; -----
n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni
necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associa-
zione; -----
o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti
per gli associati che prestano attività di volontariato. Ta-
li spese devono essere opportunamente documentate, nelle mo-
dalità previste dal presente statuto; -----
p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventua-
li attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente
statuto. -----

L'Assemblea straordinaria: -----

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del-
lo statuto; -----
b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
residuo. -----

ART. 13 - (Validità Assemblee) -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con-
vocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire
ad almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia
il numero dei presenti, in proprio o in delega. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da
un altro associato mediante delega scritta, anche in calce
all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di
un numero massimo di 3 (tre) o 5 (cinque) deleghe: 3 (tre)
quando il numero degli associati è inferiore a 500 (cinque-
cento), 5 (cinque) se il numero è non inferiore a 500 (cin-
quecento). -----

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o
senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il
loro legale rappresentante. -----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in

Salvo Rettore

prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). -----

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. -----

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque), con le seguenti formule: -----

- 1 (uno) voto fino a 100 (cento) associati o aderenti; -----
- 2 (due) voti da 101 (centouno) a 200 (duecento) associati o aderenti; -----
- 3 (tre) voti da 201 (duecentouno) a 300 (trecento) associati o aderenti; -----
- 4 (quattro) voti da 301 (trecentouno) a 400 (quattrocento) associati o aderenti; -----
- 5 (cinque) voti oltre i 401 (quattrocentouno) associati o aderenti. -----

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare: -
- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti); -----
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile. -----

ART. 14 - (Verbalizzazione) -----

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante. -----

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. -----

ART. 15 - (Organo di amministrazione) -----

L'associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. -----

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) componenti [se superiore a 3 (tre), dovrà comunque essere dispari e non superiore a 11 (undici) membri] membri eletti dall'assemblea tra i propri associati; tra questi l'assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepre-

Gianni Alun



sidente di cui all'articolo 16 del presente statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione. - Dura in carica per n. **4 (quattro)** anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. **2 (due)** mandati consecutivi (salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci "persone fisiche", soci "altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro"). -----

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli **3 (tre)** membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta. -----

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso un'idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 (tre) giorni. -----

In mancanza di regolare convocazione l'organo amministrativo delibera validamente quando sia costituito in forma totalitaria e pertanto: -----

- siano presenti alla riunione, in presenza o in audio-video collegamento, tutti i membri dell'organo amministrativo, dichiarandosi tutti sufficientemente informati; -----

- siano presenti alla riunione tutti i membri dell'organo di controllo eventualmente in carica ovvero che costoro dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi agli argomenti posti all'ordine del giorno mediante dichiarazione scritta che dovrà essere conservata agli atti dell'Associazione presso la sede. -----

RIUNIONE IN AUDIO-VIDEO COLLEGAMENTO. -----

L'adunanza può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a

Dezide

Dezide

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

In particolare, è necessario che: -----

- sia possibile l'individuazione del luogo della riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario; --
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, producendo e prendendo visione di ogni documento necessario utile od opportuno. -----

Fermo restando il rispetto del metodo collegiale, nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, si ritiene inoltre idonea a discutere e deliberare la riunione dell'organo amministrativo, totalitaria ovvero regolarmente convocata, il cui svolgimento avvenga in modalità totalmente telematica, per la quale saranno forniti a ciascun avente diritto d'intervento i diretti collegamenti (link, credenziali di accesso o comunque qualsiasi altra legittima modalità di accesso) alla riunione, ritenendosi non necessaria la fissazione del luogo fisico di convocazione della riunione e pertanto la simultanea presenza nello stesso luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, nonché la simultanea e contestuale sottoscrizione del relativo verbale da parte del Presidente e del soggetto verbalizzante, il tutto entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. -
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea: -----

- redige e presenta all'assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017; -----
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea; -----
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; -----
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; -----
- delibera sull'esclusione degli associati. -----

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta. --
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non so-

no opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci. - Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il collegio dei probiviri di cui all'articolo 27 del presente statuto. -----

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017. -----

ART. 16 - (Presidente) -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. -----

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci. - Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. -----

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale) -----

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila/00); -----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila/00); -----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità. -----

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile. -----

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale) -

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: -----

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00); -----

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni/00); -----

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità. -----

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. -----

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio) -----

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da: -----

- il Patrimonio Minimo quale Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 ammontante ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00); -----

- quote associative; -----

- contributi pubblici e privati; -----

- donazioni e lasciti testamentari; -----

- rendite patrimoniali; -----

- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017; -----

- rimborsi da convenzioni; -----

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. --

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili. -----

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) -----

L'associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

ART. 21 - (Bilancio) -----

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. -----

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoven-

ti) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. -----

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. -----

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. -----

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. -----

ART. 22 - (Bilancio sociale) -----

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. -----

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi. -----

ART. 23 - (Personale retribuito) -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvaler-

si di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. -----

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. -----

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione) -----

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -- Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci/00) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

Ai fini del presente statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. -----

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. -----

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione. -----

ART. 25 - (Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio) -----

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017. L'associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art. 42 bis del codice civile. -----

ART. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati) -----

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'associazione dovesse far parte): -----

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro. -----

2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui). -----

L'Associazione deve tenere: -----

a) il libro degli associati o aderenti; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. -----

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicata la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta. -----

ART. 27 - (Collegio dei Probiviri) -----

L'associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo. -----

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi. -----

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci. -----

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario. -----

ART. 28 - (Disposizioni finali) -----

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e successivamente al Codice

civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia. -----

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. -----

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. -----

Escluso

Giuseppe



Io sottoscritto, GIANLUIGI MACULAN, Notaio in Saonara, con studio in Piazza Borgato Maria "Soti" n. 2, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, CERTIFICO, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle prescritte firme nei miei rogiti.
Saonara, 19 settembre 2025.